SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 31 luglio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 luglio 1999, n. **249.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE CASTRO, *Ministro per le politiche agricole*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 1999, N. 154.

All'articolo 1:

al comma 2, dopo la parola: «premio,» *sono inserite le seguenti:* «che non concorre alla formazione del reddito ed è scomputato dalla base imponibile determinata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,»; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 10.000 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»*;*

al comma 6, dopo le parole: «È istituita» *sono inserite le seguenti:* «, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4065):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA) e dal Ministro per le politiche agricole (DE CASTRO).

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 1° giugno 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 11ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 2 giugno 1999.

Esaminato dalla 9ª commissione il 15, 22 ed il 23 giugno 1999.

Esaminato in aula e approvato il 30 giugno 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6191):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 1° luglio 1999, con pareri delle commissioni I, V, VI, IX, XI e XIV.

Esaminato dalla XIII commissione il 7, 14 e 15 luglio 1999.

Relazione scritta annunciata il 15 luglio 1999 (atto n. 6191/*A* - relatore on. DI STASI).

Esaminato in aula il 16 e 20 luglio 1999 ed approvato, con modificazioni, il 21 luglio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4065/*B):*

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 21 luglio 1999, con parere della commissione 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 9ª commissione il 27 luglio 1999.

Esaminato in aula ed approvato il 27 luglio 1999.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 1° giugno 1999.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 8.

99G0332

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 luglio 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo assimilabile in Italia a quello di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite delle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Diplomierte medizinisch technische assistentin» conseguito in Austria dalla sig.ra Pertschy Doris, cittadina austriaca;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «Tecnico sanitario di laboratorio biomedico»;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 21 dicembre 1998;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Pertschy Doris di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 4 agosto 1998, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 29 aprile 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale del 16 giugno 1999 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 31 che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Diplomierte medizinisch technische assistentin» conseguito in Austria in data 31 ottobre 1991 dalla sig.ra Pertschy Doris, nata a Vienna l'11 giugno 1960, è riconosciuto quale titolo assimilabile in Italia a quello di «Tecnico sanitario di laboratorio biomedico».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1999

Il direttore: D'ARI

99A6447

DECRETO 21 luglio 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Esdedril».

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Lipha S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Lipha S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

ESDEDRIL, 25 compresse rivestite, A.I.C.: numero 027247016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 luglio 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A6446

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IN MATERIA DI RIFIUTI SOLIDO-URBANI NELLA REGIONE PUGLIA

ORDINANZA 24 giugno 1999.

Attuazione dell'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato al coordinamento della protezione civile, n. 2985 del 31 maggio 1999. Revoca protocollo di intesa. (Ordinanza n. 25).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2985 del 31 maggio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 giugno 1999, n. 132, ed in particolare l'art. 4, comma 6, con il quale, tra l'altro, è disposto che il commissario delegato presidente della giunta regionale della Puglia, vieta nella regione l'ingresso dei rifiuti destinati allo smaltimento;

Vista la propria ordinanza n. 24 del 15 giugno 1999, con la quale, in adempimento delle nuove disposizioni contenute nella citata ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999, ha provveduto a vietare l'ingresso in Puglia di rifiuti provenienti da fuori regione destinati allo smaltimento e ha previsto la revoca dei protocolli stipulati, nel rispetto delle norme di salvaguardia negli stessi contenuti, con i soggetti titolari di impianti di smaltimento esercitati in Puglia;

Visto il protocollo di intesa stipulato ai sensi della propria ordinanza n. 1 del 23 settembre 1997, in data 12 dicembre 1997 con Bleu S.r.l. di Foggia, titolare dell'impianto di discarica controllata di rifiuti speciali localizzato in territorio di Canosa di Puglia;

Ritenuto di dovere revocare il protocollo d'intesa di che trattasi, in adempimento della citata ordinanza n. 2985/99;

Ordina:

1. È revocato, con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento, il protocollo di intesa stipulato ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 1 del 23 settembre 1997, in data 12 dicembre 1997 con la Bleu S.r.l. di Foggia, titolare dell'impianto di discarica controllata di rifiuti speciali localizzato in territorio di Canosa di Puglia.

2. Alla Bleu S.r.l. di Foggia di provvedere, alla data della notifica del presente provvedimento, alla risoluzione, con preavviso di trenta giorni, dei contratti stipulati per lo smaltimento nell'impianto di discarica controllata di Canosa di Puglia dei rifiuti speciali provenienti da fuori regione.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione alla Bleu S.r.l. di Foggia. È altresì notificato, per le attività di vigilanza e controllo al sindaco del comune di Canosa di Puglia e al presidente dell'amministrazione provinciale di Bari, al prefetto della provincia di Bari. È inviato, inoltre, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Sottosegretario del Dipartimento della protezione civile, ai prefetti e ai presidenti delle province pugliesi, alla regione Puglia.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel Bollettino ufficiale della regione Puglia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Bari, 24 giugno 1999

Il commissario delegato: DISTASO

99A6491

ORDINANZA 24 giugno 1999.

Attuazione dell'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato al coordinamento della protezione civile, n. 2985 del 31 maggio 1999. Revoca protocollo di intesa. (Ordinanza n. 26).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2985 del 31 maggio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 giugno 1999, n. 132, ed in particolare l'art. 4, comma 6, con il quale, tra l'altro, è disposto che il commissario delegato presidente della giunta regionale della Puglia, vieta nella regione l'ingresso dei rifiuti destinati allo smaltimento;

Vista la propria ordinanza n. 24 del 15 giugno 1999, con la quale, in adempimento delle nuove disposizioni contenute nella citata ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999, ha provveduto a vietare l'ingresso in Puglia di rifiuti provenienti da fuori regione destinati allo smaltimento e ha previsto la revoca dei protocolli stipulati, nel rispetto delle norme di salvaguardia negli stessi contenuti, con i soggetti titolari di impianti di smaltimento esercitati in Puglia;

Visto il protocollo di intesa stipulato ai sensi della propria ordinanza n. 1 del 23 settembre 1997, in data 12 dicembre 1997 con Biosud S.r.l. di Lecce, titolare dell'impianto di termodistruzione di rifiuti speciali localizzato in territorio di Lecce;

Ritenuto di dovere revocare il protocollo d'intesa di che trattasi, in adempimento della citata ordinanza n. 2985/99;

Ordina:

1. È revocato, con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento, il protocollo di intesa sti-

pulato ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 1 del 23 settembre 1997, in data 12 dicembre 1997 con la Biosud S.r.l. di Lecce, titolare dell'impianto di termodistruzione di rifiuti speciali localizzato in territorio di Lecce.

2. Alla Biosud S.r.l. di Lecce di provvedere, alla data della notifica del presente provvedimento, alla risoluzione, con preavviso di trenta giorni, dei contratti stipulati per lo smaltimento nell'impianto di termodistruzione di Lecce dei rifiuti speciali provenienti da fuori regione.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione alla Biosud S.r.l. di Lecce. È altresì notificato, per le attività di vigilanza e controllo al sindaco del comune e al presidente dell'amministrazione provinciale di Lecce, al prefetto della provincia di Lecce. È inviato, inoltre, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Sottosegretario del Dipartimento della protezione civile, ai prefetti e ai presidenti delle province pugliesi, alla regione Puglia.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel Bollettino ufficiale della regione Puglia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Bari, 24 giugno 1999

Il commissario delegato: DISTASO

99A6492

ORDINANZA 24 giugno 1999.

Attuazione dell'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato al coordinamento della protezione civile, n. 2985 del 31 maggio 1999. Revoca protocollo di intesa. (Ordinanza n. 27).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2985 del 31 maggio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 giugno 1999, n. 132, ed in particolare l'art. 4, comma 6, con il quale, tra l'altro, è disposto che il commissario delegato presidente della giunta regionale della Puglia, vieta nella regione l'ingresso dei rifiuti destinati allo smaltimento;

Vista la propria ordinanza n. 24 del 15 giugno 1999, con la quale, in adempimento delle nuove disposizioni contenute nella citata ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999, ha provveduto a vietare l'ingresso in Puglia di rifiuti provenienti da fuori regione destinati allo smaltimento e ha previsto la revoca dei protocolli stipulati, nel rispetto delle norme di salvaguardia negli stessi contenuti, con i soggetti titolari di impianti di smaltimento esercitati in Puglia;

Visto il protocollo di intesa stipulato ai sensi della propria ordinanza n. 1 del 23 settembre 1997, in data 12 dicembre 1997 con la Ecocapitanata S.r.l. di Cerignola, titolare dell'impianto di termodistruzione di rifiuti speciali localizzato in territorio di Cerignola;

Ritenuto di dovere revocare il protocollo d'intesa di che trattasi, in adempimento della citata ordinanza n. 2985/99;

Ordina:

1. È revocato, con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento, il protocollo di intesa stipulato ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 1 del 23 settembre 1997, in data 12 dicembre 1997 con la Ecocapitanata S.r.l. di Cerignola, titolare dell'impianto di termodistruzione di rifiuti speciali localizzato in territorio di Cerignola.

2. Alla Ecocapitanata S.r.l. di Cerignola di provvedere, alla data della notifica del presente provvedimento, alla risoluzione, con preavviso di trenta giorni, dei contratti stipulati per lo smaltimento nell'impianto di termodistruzione di Cerignola dei rifiuti speciali provenienti da fuori regione.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione alla Ecocapitanata S.r.l. di Cerignola. È altresì notificato, per le attività di vigilanza e controllo al sindaco del comune e al presidente dell'amministrazione provinciale di Foggia, al prefetto della provincia di Foggia. È inviato, inoltre, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Sottosegretario del Dipartimento della protezione civile, ai prefetti e ai presidenti delle province pugliesi, alla regione Puglia.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel Bollettino ufficiale della regione Puglia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Bari, 24 giugno 1999

Il commissario delegato: DISTASO

99A6493

ORDINANZA 24 giugno 1999.

Attuazione dell'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato al coordinamento della protezione civile, n. 2985 del 31 maggio 1999. Revoca protocollo di intesa. (Ordinanza n. 28).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2985 del 31 maggio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 giugno 1999, n. 132, ed in particolare l'art. 4, comma 6, con il quale, tra l'altro, è disposto che il commissario delegato presidente della giunta regionale della Puglia, vieta nella regione l'ingresso dei rifiuti destinati allo smaltimento;

Vista la propria ordinanza n. 24 del 15 giugno 1999, con la quale, in adempimento delle nuove disposizioni contenute nella citata ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999, ha provveduto a vietare l'ingresso in Puglia di rifiuti provenienti da fuori regione destinati allo smaltimento e ha previsto la revoca dei protocolli stipulati, nel rispetto delle norme di salvaguardia negli stessi contenuti, con i soggetti titolari di impianti di smaltimento esercitati in Puglia;

Visto il protocollo di intesa stipulato ai sensi della propria ordinanza n. 1 del 23 settembre 1997, in data 10 marzo 1998 con Cobema S.r.l. di Altamura, titolare dell'impianto di discarica controllata di rifiuti speciali localizzato in territorio di Canosa di Puglia;

Ritenuto di dovere revocare il protocollo d'intesa di che trattasi, in adempimento della citata ordinanza n. 2985/99;

Ordina:

1. È revocato, con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento, il protocollo di intesa stipulato ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 1 del 23 settembre 1997, in data 10 marzo 1998 con la Cobema S.r.l. di Altamura, titolare dell'impianto di discarica controllata di rifiuti speciali localizzato in territorio di Canosa di Puglia.

2. Alla Cobema S.r.l. di Altamura di provvedere, alla data della notifica del presente provvedimento, alla risoluzione, con preavviso di trenta giorni, dei contratti stipulati per lo smaltimento nell'impianto di discarica controllata di Canosa di Puglia dei rifiuti speciali provenienti da fuori regione.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione alla Cobema S.r.l. di Altamura. È altresì notificato, per le attività di vigilanza e controllo al sindaco del comune di Canosa di Puglia e al presidente dell'amministrazione provinciale di Bari, al prefetto della provincia di Bari. È inviato, inoltre, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Sottosegretario del Dipartimento della protezione civile, ai prefetti e ai presidenti delle province pugliesi, alla regione Puglia.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel Bollettino ufficiale della regione Puglia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Bari, 24 giugno 1999

Il commissario delegato: DISTASO

99A6494

ORDINANZA 24 giugno 1999.

Attuazione dell'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato al coordinamento della protezione civile, n. 2985 del 31 maggio 1999. Revoca protocollo di intesa. (Ordinanza n. 29).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2985 del 31 maggio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 giugno 1999, n. 132, ed in particolare l'art. 4, comma 6, con il quale, tra l'altro, è disposto che il commissario delegato presidente della giunta regionale della Puglia, vieta nella regione l'ingresso dei rifiuti destinati allo smaltimento;

Vista la propria ordinanza n. 24 del 15 giugno 1999, con la quale, in adempimento delle nuove disposizioni contenute nella citata ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999, ha provveduto a vietare l'ingresso in Puglia di rifiuti provenienti da fuori regione destinati allo smaltimento e ha previsto la revoca dei protocolli stipulati, nel rispetto delle norme di salvaguardia negli stessi contenuti, con i soggetti titolari di impianti di smaltimento esercitati in Puglia;

Visto il protocollo di intesa stipulato ai sensi della propria ordinanza n. 1 del 23 settembre 1997, in data 10 marzo 1998 con Immobildaunia S.r.l. di Foggia, titolare dell'impianto di discarica controllata di rifiuti speciali localizzato in territorio di Foggia;

Ritenuto di dovere revocare il protocollo d'intesa di che trattasi, in adempimento della citata ordinanza n. 2985/99;

Ordina:

1. È revocato, con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento, il protocollo di intesa stipulato ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 1 del 23 settembre 1997, in data 10 marzo 1998 con la Immobildaunia S.r.l. di Foggia, titolare dell'impianto di discarica controllata di rifiuti speciali localizzato in territorio di Foggia.

2. Alla Immobildaunia S.r.l. di Foggia di provvedere, alla data della notifica del presente provvedimento, alla risoluzione, con preavviso di trenta giorni, dei contratti stipulati per lo smaltimento nell'impianto di discarica controllata di Foggia dei rifiuti speciali provenienti da fuori regione.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione alla Immobildaunia S.r.l. di Foggia. È altresì notificato, per le attività di vigilanza e controllo al sindaco del comune e al presidente dell'amministrazione provinciale di Foggia, al prefetto della provincia di Foggia. È inviato, inoltre, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Sottosegretario del Dipartimento della protezione civile, ai prefetti e ai presidenti delle province pugliesi, alla regione Puglia.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel Bollettino ufficiale della regione Puglia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Bari, 24 giugno 1999

Il commissario delegato: DISTASO

99A6495

ORDINANZA 24 giugno 1999.

Attuazione dell'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato al coordinamento della protezione civile, n. 2985 del 31 maggio 1999. Revoca protocollo di intesa. (Ordinanza n. 30).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2985 del 31 maggio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 giugno 1999, n. 132, ed in particolare l'art. 4, comma 6, con il quale, tra l'altro, è disposto che il commissario delegato presidente della giunta regionale della Puglia, vieta nella regione l'ingresso dei rifiuti destinati allo smaltimento;

Vista la propria ordinanza n. 24 del 15 giugno 1999, con la quale, in adempimento delle nuove disposizioni contenute nella citata ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999, ha provveduto a vietare l'ingresso in Puglia di rifiuti provenienti da fuori regione destinati allo smaltimento e ha previsto la revoca dei protocolli stipulati, nel rispetto delle norme di salvaguardia negli stessi contenuti, con i soggetti titolari di impianti di smaltimento esercitati in Puglia;

Visto il protocollo di intesa stipulato ai sensi della propria ordinanza n. 1 del 23 settembre 1997, in data 30 ottobre 1998 con L'Ecologica Tarantina S.r.l. di Taranto, titolare dell'impianto di termodistruzione di rifiuti speciali localizzato in territorio di Taranto;

Ritenuto di dovere revocare il protocollo d'intesa di che trattasi, in adempimento della citata ordinanza n. 2985/99;

Ordina:

1. È revocato, con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento, il protocollo di intesa stipulato ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 1 del 23 settembre 1997, in data 30 ottobre 1998 con L'Ecologica Tarantina S.r.l. di Taranto, titolare dell'impianto di termodistruzione di rifiuti speciali localizzato in territorio di Taranto.

2. Alla L'Ecologica Tarantina S.r.l. di Taranto di provvedere, alla data della notifica del presente provvedimento, alla risoluzione, con preavviso di trenta giorni, dei contratti stipulati per lo smaltimento nell'impianto di termodistruzione di Taranto dei rifiuti speciali provenienti da fuori regione.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione alla L'Ecologica Tarantina S.r.l. di Taranto. È altresì notificato, per le attività di vigilanza e controllo al sindaco del comune e al presidente dell'amministrazione provinciale di Taranto, al prefetto della provincia di Taranto. È inviato, inoltre, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Sottosegretario del Dipartimento della protezione civile, ai prefetti e ai presidenti delle province pugliesi, alla regione Puglia.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel Bollettino ufficiale della regione Puglia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Bari, 24 giugno 1999

Il commissario delegato: DISTASO

99A6496

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 1° giugno 1999), **coordinato con la legge di conversione 30 luglio 1999, n. 249** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. In dipendenza della situazione di crisi internazionale riguardante anche il bacino Adriatico è consentito,

in applicazione delle norme previste dal regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, l'arresto temporaneo dell'attività di pesca per le navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico nel periodo compreso tra il 4 giugno 1999 ed il 15 luglio 1999. Il fermo volontario effettuato dal 14 maggio 1999 al 3 giugno 1999 è riconosciuto, nei compartimenti a maggior rischio, sulla scorta di elementi probanti attestati dalle competenti autorità marittime.

2. In conseguenza del fermo di cui al comma 1, il Ministro per le politiche agricole è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio, *che non concorre alla formazione del reddito ed è scomputato dalla base imponibile determinata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,* rapportato ai parametri previsti dalle tabelle 3 e 4 dell'allegato III al citato regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, ed una indennità giornaliera, determinata con il decreto di cui al comma 3, per garantire a ciascun membro dell'equipaggio imbarcato il minimo contrattuale ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali. *All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 10.000 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

3. Le modalità di attuazione del fermo, l'entità del premio e le relative erogazioni sono definite con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare.

4. Il Ministero per le politiche agricole si avvale dell'attività delle capitanerie di porto per l'istruttoria delle istanze presentate e per la definizione dei provvedimenti di pagamento.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 60.000 milioni, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni. Tale somma è versata su conti correnti infruttiferi, intrattenuti presso la Tesoreria centrale dello Stato, in misura di lire 30.000 milioni sul conto denominato «Ministero del tesoro - Fondo di attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali» e in misura di lire 30.000 milioni sul conto denominato «Ministero del tesoro - Fondo di attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CE». In relazione ai cofinanziamenti comunitari si provvederà a reintegrare il Fondo centrale per il credito peschereccio con le modalità di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

6. È istituita, *senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,* una unità di crisi presieduta dal Ministro per le politiche agricole con il compito di coordinare le diverse competenze dei Ministeri interessati e garantire una corretta informazione.

Riferimenti normativi:

— Il regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 312 del 20 novembre 1998.

— Il testo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997 recante: «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali», è il seguente:

«Art. 5 *[(Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere* a) *e* b)*].* — 1. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a),* non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui al primo comma, lettera *A),* dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei costi della produzione indicati nei numeri 6, 7, 8, 10, lettere *a)* e *b),* 11 e 14 della lettera *B)* del medesimo comma.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 non tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'art. 2425 del codice civile e per quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b),* in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma dei ricavi, dei proventi e degli altri componenti reddituali classificabili nelle voci del valore della produzione di cui al primo comma, lettera *A),* dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei costi classificabili nei numeri 6, 7, 8, 10, lettere *a)* e *b),* 11 e 14 della tabella *B)* del medesimo comma.

3. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b),* in regime di contabilità semplificata, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni dei servizi di cui all'art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle rimanze finali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, delle esistenze iniziali di cui ai medesimi articoli del predetto testo unico e dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali. Si applicano, comunque, i principi di cui al comma 2».

— Si riporta l'allegato III del regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, soprariportato, comprensivo delle tabelle 3 e 4.

«*ALLEGATO III*

MASSIMALI E TASSI D'INTERVENTO

1. Massimali relativi alle flotte da pesca (titolo II)

1.1. *Arresto definitivo e società miste* (articolo 8, paragrafo 2, e articolo 9, paragrafo 3; allegato II, punti 1.1 e 1.2)

TABELLA 1

Categorie di navi classificate in base alle tonnellate di stazza lorda (TSL)	Importo massimo del premio per una nave di quindici anni (in ecu)
0 < 25	6 215/TSL
25 < 50	5 085/TSL + 28 250
50 < 100	4 520/TSL + 56 500
100 < 400	2 260/TSL + 282 500
400 e oltre	1 130/TSL + 734 500

TABELLA 2 (*)

Categorie di navi classificate in base alla stazza (GT)	Importo massimo del premio per una nave di quindici anni (in ecu)
0,2 < 10	8 130/GT + 1 200
10 < 25	4 100/GT + 41 500
25 < 100	3 520/GT + 56 000
100 < 300	2 348/GT + 173 200
300 < 500	1 912/GT + 304 000
500 e oltre	1 045/GT + 737 500

(*) Le navi con una lunghezza tra le perpendicolari superiore a 24 m possono beneficiare unicamente dei premi di cui alle tabelle 2 o 4.

a) I premi per la demolizione e i premi per la costituzione di società miste versati ai beneficiari non possono oltrepassare i seguenti importi:

— navi di quindici anni: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2;

— navi con meno di quindici anni: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2, aumentati dell'1,5 % per ogni anno in meno rispetto ai quindici anni;

— navi con oltre quindici anni: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2 diminuiti dell'1,5 % per ogni anno in più rispetto ai quindici anni e fino a 30 anni, età al di là della quale gli importi del premi restano al livello di quelli fissati per le navi di trent'anni.

b) I premi versati ai beneficiari per il trasferimento definitivo verso un paese terzo o i premi per l'assegnazione definitiva, nelle acque comunitarie, a fini diversi dalla pesca non possono oltrepassare gli importi massimi dei premi per la demolizione di cui al precedente punto a), diminuiti del 50 %.

1.2. *Arresto temporaneo delle attività di pesca e associazioni temporanee di imprese* (articolo 14 e articolo 9, paragrafo 2; allegato II, punto 1.2)

I premi d'immobilizzazione (arresto temporaneo) e i premi di cooperazione (associazioni temporanee d'imprese) versati ai beneficiari non possono superare i massimali che figurano nelle seguenti tabelle 3 e 4.

TABELLA 3

Categorie di navi classificate in base alle tonnellate di stazza lorda (TSL)	Importo massimo del premio per una nave (ecu/giorno)
0 < 25	4,52/TSL + 20
25 < 50	4,30/TSL + 25
50 < 70	3,50/TSL + 65
70 < 100	3,12/TSL + 88
100 < 200	2,74/TSL + 120
200 < 300	2,36/TSL + 177
300 < 500	2,05/TSL + 254
500 < 1 000	1,76/TSL + 372
1 000 < 1 500	1,50/TSL + 565
1 500 < 2 000	1,34/TSL + 764
2 000 < 2 500	1,23/TSL + 956
2 500 e oltre	1,15/TSL + 1 137

TABELLA 4 (*)

Categorie di navi classificate in base alla stazza (GT)	Importo massimo del premio per una nave al giorno (in ecu)
0 < 10	5,2 /GT + 20
10 < 25	4,3 /GT + 30
25 < 50	3,2 /GT + 55
50 < 100	2,5 /GT + 90
100 < 250	2,0 /GT + 140
250 < 500	1,5 /GT + 265
500 < 1 500	1,1 /GT + 465
1 500 < 2 500	0,9 /GT + 765
2 500 e oltre	0,67/GT + 1 340

(*) Le navi con una lunghezza tra le perpendicolari superiore a 24 m possono beneficiare unicamente dei premi di cui alle tabelle 2 o 4.

1.3. *Aiuti alla costruzione* (articolo 10 e allegato II, punto 1.3)

Le spese ammissibili a titolo degli aiuti alla costruzione di pescherecci non possono oltrepassare i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2, aumentati del 37,5 %. Tuttavia, per le navi con scafo in acciaio o fibra di vetro il coefficiente d'aumento è del 92,5 %.

1.4. *Aiuti all'ammodernamento* (articolo 10 e allegato II, punto 1.4)

Le spese ammissibili a titolo degli aiuti all'ammodernamento dei pescherecci non possono oltrepassare il 50 % delle spese ammissibili per gli aiuti alla costruzione di cui al precedente punto 1.3.

2. **Tassi d'intervento**

Per tutte le azioni di cui ai titoli II, III e IV, il contributo comunitario (A), l'intero contributo pubblico (nazionale, regionale e altro) dello Stato membro interessato (B) e, eventualmente, il contributo dei beneficiari privati (C) sono soggetti ai seguenti limiti, espressi in percentuale dei costi ammissibili.

2.1. *Investimenti nelle imprese*

Gruppo 1: costruzione e ammodernamento delle navi, acquacoltura.

Gruppo 2: altri investimenti e misure con contributo finanziario dei beneficiari privati».

— La legge 17 febbraio 1982, n. 41, reca: «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima».

— La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

99A6502

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali al Capo dello Stato

Lunedì 12 luglio 1999 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Un Phone Myint, ambasciatore dell'Unione di Myanmar, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 12 luglio 1999 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Paulo Tarso Flecha de Lima, ambasciatore della Repubblica Federativa del Brasile, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 12 luglio 1999 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Josè Parra Gil, ambasciatore della Repubblica dell'Ecuador, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 12 luglio 1999 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. la sig.ra Sigridur Asdis Snaevarr, ambasciatore della Repubblica d'Islanda, la quale Gli ha presentato le lettere che la accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 12 luglio 1999 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Gotovdorjiin Louzan, ambasciatore di Mongolia, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

99A6449

Avviso relativo alla avvenuta scadenza del termine per l'emanazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 31 luglio 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva n. 99/01/CE della Commissione, del 21 gennaio 1999, recante iscrizioni di una sostanza attiva (Kresoxym-metile) nell'allegato 1 della direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 21 del 28 gennaio 1999 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 20 dell'11 marzo 1999.

99A6450

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 15 luglio 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'Exequatur al sig. Masayoshi Kusuda, console generale del Giappone a Milano.

In data 21 giugno 1999 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'Exequatur al sig. Josè Carlos Davila Pessagno, console generale della Repubblica del Perù a Roma.

99A6451

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 26506 del 16 giugno 1999 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 2 maggio 1995 all'11 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telecom Italia, con sede in Messina, e unità di Palermo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,5 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 124 unità, su un organico complessivo di 636 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telecom Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 25875 del 4 marzo 1999.

Con decreto ministeriale n. 26507 del 16 giugno 1999 è autorizzata, per il periodo dal 28 settembre 1998 al 27 settembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Dersa, con sede in Isola Vicentina (Vicenza), e unità di Castelnuovo (Vicenza), per i quali è

stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 61 unità, su un organico complessivo di 104 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Dersa, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26508 del 16 giugno 1999 è autorizzata, per il periodo dall'11 gennaio 1999 al 10 gennaio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge Lighting, con sede in Milano e unità di Monticello Conte Otto (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 122 unità, su un organico complessivo di 340 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge Lighting, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26509 del 16 giugno 1999 è autorizzata, per il periodo dal 14 settembre 1998 al 13 marzo 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tre C. Diffusione Moda, con sede in Milano e unità di Santa Maria della Versa (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22,48 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unità, su un organico complessivo di 38 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tre C. Diffusione Moda, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26510 del 16 giugno 1999 è autorizzata, per il periodo dal 11 giugno 1995 al 10 giugno 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna, e unità di Bologna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 143 unità, su un organico complessivo di 2477 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 26524 del 18 giugno 1999 è autorizzata, per il periodo dal 5 ottobre 1998 al 4 ottobre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stamperia Frigerio e Cassina, con sede in Como, e unità di Como, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 39 unità, su un organico complessivo di 45 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stamperia Frigerio e Cassina, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26525 del 18 giugno 1999 è autorizzata, per il periodo dal 26 giugno 1995 al 25 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.R. Buta, con sede in Villanova di Cepagatti (Pescara), e unità di Villanova di Cepagatti (Pescara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 28 unità, su un organico complessivo di 31 unità.

Il presente decreto annulla è sostituisce il decreto ministeriale 25 febbraio 1997, n. 22244.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.R. Buta, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26526 del 18 giugno 1999 è autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 1998 al 30 novembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Saes, con sede in Bari, e unità di Cosenza, Paola (Cosenza), Maratea (Potenza), Crotone, Sibari

(Cosenza), Reggio Calabria, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 35 unità, su un organico complessivo di 35 unità.

Il presente decreto annulla è sostituisce il decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 26011.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Saes, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26527 del 18 giugno 1999 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1999 al 31 gennaio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sably, con sede in Volpiano (Torino), e unità di Volpiano (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 19,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 31 unità, su un organico complessivo di 36 unità.

Il presente decreto annulla è sostituisce il decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 26017.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sably, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26543 del 21 giugno 1999 è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1998 al 31 agosto 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alfi, con sede in Casalnoceto (Alessandria), e unità di Ovada (Alessandria), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 28 unità, di cui 7 unità in contratto part-time da 40 a 24 ore i quali applicheranno una riduzione del 46% pari a 13 ore; 1 unità in contratto part-time da 40 a 20 ore che applicherà una riduzione del 45% pari a 11 ore ed 1 unità in contratto part-time da 40 a 24 ore che applicherà una riduzione del 25% pari a 18 ore, su un organico complessivo di 380 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alfi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 dicembre 1998, n. 25488.

Con decreto ministeriale n. 26544 del 21 giugno 1999 è autorizzata, per il periodo dal 13 giugno 1994 al 12 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ciappazzi, con sede in Terme Vigliatore (Messina) e unità di Terme Vigliatore (Messina), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 56 unità, su un organico complessivo di 72 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ciappazzi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo art. 13, dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 maggio 1998, n. 24551.

Con decreto ministeriale n. 26558 del 30 giugno 1999 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1999 al 31 marzo 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla a r.l. Cooperativa Cuore Verde, con sede in Perugia, e unità di Perugia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 22 unità, su un organico complessivo di 25 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla a r.l. Cooperativa Cuore Verde, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26559 del 30 giugno 1999 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1999 al 28 febbraio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mos Melior, con sede in Manerbio (Brescia), e unità di Manerbio (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 9 unità, su un organico complessivo di 20 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mos Melior, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto

dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26560 del 30 giugno 1999 è autorizzata, per il periodo dal 29 marzo 1999 al 28 marzo 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New Rubbertex, con sede in Torino, e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 25 unità, su un organico complessivo di 37 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New Rubbertex, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26561 del 30 giugno 1999 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1999 al 31 marzo 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Photovox, con sede in Valperga Canavese (Torino), e unità di Valperga Canavese (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 66 unità, su un organico complessivo di 105 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Photovox, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26562 del 30 giugno 1999 è autorizzata in favore di 8 unità lavorative, su un organico di 16 unità, per il periodo dal 1° giugno 1998 al 30 novembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Virtus, con sede in Pianengo (Cremona) e unità di Pianengo (Cremona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Virtus, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

99A6412

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 26503 del 16 giugno 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Maria Ida, con sede in Volturara Irpina (Avellino) e unità di Ponte (Benevento) per un massimo di 30 dipendenti (di cui 21 in c.f.l.), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 giugno 1998 al 1° dicembre 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 gennaio 1999, n. 25528.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, è prorogata dal 2 dicembre 1998 al 1° giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale i lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26504 del 16 giugno 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Egidi Domenico, con sede in Folignano (Ascoli Piceno) e unità di Ascoli Piceno per un massimo di 5 dipendenti; Folignano (Ascoli Piceno) per un massimo di 7 dipendenti; Maltigliano (Ascoli Piceno) per un massimo di 2 dipendenti; Porto S. Elpido (Ascoli Piceno) per un massimo di 9 dipendenti; Roma per un massimo di 24 dipendenti; S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) per un massimo di 3 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 novembre 1998 al 22 maggio 1999.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, è prorogata dal 23 maggio 1999 al 22 novembre 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 gennaio 1999, n. 25660.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale i lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26505 del 16 giugno 1999, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1998, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arca soc. edit. de l'Unità dal 7 maggio 1998 l'Unità edit. multimediale con sede in Roma e unità di Bologna, Firenze, Milano e Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentasei ore settimanali a 23,40 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 200 unità su un organico complessivo di n. 345 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dallo in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Arca soc. edit. de l'Unità dal 7 maggio 1998 l'Unità edit. multimediale a corrispondere il particolare beneficio previsto dai comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996; n. 510,

convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. l, foglio n. 24.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'I.N.P.S., verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995 - Registro n. 1 - foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 26513 del 18 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 aprile 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.D.A. - Advanced development attractions, con sede in L'Aquila e unità di L'Aquila per un massimo di 99 dipendenti compresi 7 lavoratori in c.f.l. per il periodo dal 2 novembre 1998 al 1° maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 14 dicembre 1998 con decorrenza 2 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 aprile 1999 n. 26226.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26514 del 18 giugno 1999 a seguito dell'approvazione del programma di cui sopra, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 giugno 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gruppo oleario italiano con sede in Taranto, e unità di Taranto per un massimo di 19 dipendenti per il periodo dal 22 gennaio 1999 al 21 luglio 1999.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 22 gennaio 1998, n. 5.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26515 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voith Riva Hydro con sede in Cinisello Balsamo già Milano, e unità di Cinisello Balsamo già Milano per un massimo di 100 dipendenti per il periodo dal 23 settembre 1998 al 22 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1998 con decorrenza 23 settembre 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 aprile 1999 n. 26019.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26516 del 18 giugno 1999 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Centro recupero e servizi con sede in Torino, e unità di Settimo Torinese (Torino) per un massimo di 48 dipendenti per il periodo dal 21 gennaio 1999 al 20 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1998 con decorrenza 21 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26517 del 18 giugno 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rambaudi con sede in Rivoli (Torino), e unità di Rivoli - Grugliasco (Torino) per un massimo di 40 dipendenti per il periodo dal 2 febbraio 1999 al 1° agosto 1999.

Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1999 con decorrenza 2 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26518 del 18 giugno 1999 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 marzo 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coats Cucirini con sede in Milano, e unità di Ascoli Satriano (Foggia) per un massimo di 135 dipendenti per il periodo dal 9 maggio 1999 all'8 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1999 con decorrenza 9 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26519 del 18 giugno 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lucania cavi con sede in San Nicola Melfi (Potenza), e unità di Potenza per un massimo di 16 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 novembre 1998 al 9 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di

integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26520 del 18 giugno 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Società polimeri Italia con sede in Rovereto (Trento), e unità di Rovereto (Trento) per un massimo di 23 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 aprile 1999 al 21 ottobre 1999.

La corresponsione del trattamento disposta quanto sopra è prorogata dal 22 ottobre 1999 al 21 aprile 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26521 del 18 giugno 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.E.M.A. con sede in Ranica (Bergamo), e unità di Cerro Maggiore (Milano) per un massimo di 23 dipendenti; Ranica (Bergamo) per un massimo di un dipendente, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 dicembre 1998 al 16 giugno 1999.

La corresponsione del trattamento disposta quanto sopra è prorogata dal 17 giugno 1999 al 16 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26522 del 18 giugno 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brio con sede in Palo del Colle (Bari), e unità in Palo del Colle (Bari) per un massimo di 40 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 marzo 1999 al 25 settembre 1999.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 26 settembre 1999 al 25 marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26523 del 18 giugno 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla SCARL c.s.c. - Cooperativa sud costruzioni con sede in Ragusa, e unità in Cantiere di Ragusa (Ragusa) per un massimo di 35 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 marzo 1999 al 28 settembre 1999.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 29 settembre 1999 al 28 marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

99A6413

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del Partenio, Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, in Mercogliano, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 9 luglio 1999 tenuta dal Comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del Partenio, Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede nel comune di Mercogliano (Avellino), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 21 giugno 1999, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il prof. Vincenzo Sparano è stato nominato Presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato testo unico.

99A6452

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Gestiservice Fiduciaria società di intermediazione mobiliare S.p.a., in Milano.

Si comunica che in data 30 giugno 1999 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Gestiservice Fiduciaria società di intermediazione mobiliare S.p.a., con sede in Milano, disposta con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 7 settembre 1998, su proposte della Banca d'Italia e, per i profili di competenza, della Consob, a seguito della restituzione di detta società alla gestione ordinaria.

99A6453

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo Vulture Vitalba - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Atella.

Si comunica che in data 2 luglio 1999 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo Vulture Vitalba - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Atella (Potenza), disposta con decreto del Ministro del tesoro in data 7 ottobre 1997, a seguito della fusione per incorporazione nella Banca Popolare di Puglia e Basilicata, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Matera.

99A6454

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE «SAN RAFFAELE» DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge n. 210/1998 ed in applicazione del regolamento relativo alle «modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché per i trasferimenti e la mobilità interna» dell'Università Vita-Salute «S. Raffaele» e, viste le delibere del Comitato amministrativo del 23 giugno 1999 e del Comitato ordinatore del 22 febbraio 1999 e 19 maggio 1999 si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Vita-Salute «S. Raffaele» sono vacanti tre posti di professore di ruolo di prima fascia per i settori scientifico-disciplinari sotto specificati, alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

E09B «Istologia», posti n. 1.

L'impegno scientifico è il seguente: il candidato deve avere una produzione scientifica di eccellenza nel campo della biologia cellulare e molecolare e nei meccanismi di controllo dell'assemblaggio dei tessuti nel senso più ampio compresi i meccanismi di sviluppo embrionale e una competenza di lunga data accertabile dalla lista delle sue quindici pubblicazioni più significative.

L'impegno didattico è il seguente: il candidato deve avere una lunga esperienza didattica nei campi coperti dal gruppo disciplinare.

Il numero massimo di pubblicazioni da presentare entro lo stesso termine previsto per la presentazione delle domande è pari a quindici.

E07X «Farmacologia», posti n. 1.

L'impegno scientifico è il seguente: il candidato deve essere esperto nei campi che riguardano la liberazione di neurotrasmettitori, recettori e segnali intracellulari per il calcio.

L'impegno didattico è il seguente: il candidato deve avere maturato esperienza didattica nel campo della disciplina Farmacologia generale.

Il numero massimo di pubblicazioni da presentare entro lo stesso termine previsto per la presentazione delle domande è pari a quindici.

F07F «Nefrologia», posti n. 1.

L'impegno scientifico è il seguente: il candidato deve essere particolarmente esperto nei campi della genetica applicata alla clinica e delle alterazioni cardiovascolari-metaboliche correlate alle malattie renali, in modo che si possa realizzare un'interazione reciproca con attività similari di ricerca/assistenza/insegnamento già esistenti in questo Ateneo.

L'impegno didattico è il seguente: il candidato deve avere maturato esperienza didattica nella disciplina Nefrologia.

Il numero massimo di pubblicazioni da presentare entro lo stesso termine previsto per la presentazione delle domande è pari a quindici.

Possono partecipare all'espletamento della procedura di valutazione comparativa mediante trasferimento i professori di prima fascia inquadrati nei settori scientifico-disciplinari oggetto del presente avviso, appartenenti ad Università statali o ad Università ed Istituti liberi riconosciuti dallo Stato. I candidati dovranno aver prestato servizio presso la sede universitaria di provenienza per almeno tre anni accademici. La domanda può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa al posto anzidetto, redatte in carta libera nonché ogni ulteriore atto o documento utile ai fini della valutazione comparativa, dovranno essere indirizzate al presidente del Comitato ordinatore della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Vita-Salute «S. Raffaele» e trasmesse all'ufficio affari generali - via Olgettina, 58 - 20132 Milano (direttamente, a mezzo fax o a mezzo posta) entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di vacanza nella *Gazzetta Ufficiale* (fax n. 02/26433803).

Alle domande nelle quali dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza dell'Università di provenienza, dovranno essere allegati:

1) *curriculum* della propria attività scientifica e professionale;

2) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

3) le pubblicazioni (entro il numero massimo sopra indicato) ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa.

Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo della pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia il candidato autore deve dichiarare l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, decreto legislativo luogotenenziale del 31 agosto 1945 n. 660.

Ai fini della valutazione comparativa dei candidati, il Comitato ordinatore della facoltà deve prendere in considerazione tutti i titoli degli aspiranti al trasferimento.

Il Comitato ordinatore della facoltà valuta la personalità scientifica del candidato con riferimento al *curriculum* scientifico complessivo, ai titoli espressamente dichiarati, alle pubblicazioni e ai lavori presentati.

Per valutare le pubblicazioni scientifiche si tengono in considerazione i seguenti criteri:

a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

b) congruenza della complessiva attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il concorso;

c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;

d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

e) continuità temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare.

Per i fini di cui sopra è possibile fare ricorso a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

Costituiscono, in ogni caso, titoli, se dichiarati, da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:

a) l'attività didattica svolta in corsi ufficiali delle Università;

b) i servizi prestati nelle Università e negli enti di ricerca italiani e stranieri;

c) altre attività accademiche istituzionali;

d) l'attività in campo clinico, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza;

e) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;

f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

La nomina alla copertura del posto per trasferimento è disposta con decreto del rettore previa delibera del Comitato amministrativo su proposta del Comitato ordinatore. Il trasferimento è disposto a decorrere dal primo novembre dell'anno accademico di competenza.

Superato il termine, il trasferimento avrà effetto dal 1° novembre dell'anno successivo.

Il decreto rettorale di nomina è notificato a tutti i candidati entro venti giorni dall'emanazione.

Entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di trasferimento, il vincitore dovrà dimostrare il possesso dei titoli dichiarati all'atto della domanda anche attraverso dichiarazioni di cui all'art. 2 legge n. 15/1968 e art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 e/o art. 4 della legge n. 15/1968 e art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali for-

niti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio affari generali e trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa ai fini del trasferimento.

Per quanto non previsto dal presente bando si applica quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento recante: «modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché i trasferimenti e la mobilità interna» dell'Università Vita-Salute S. Raffaele che può essere consultato presso l'Ufficio affari generali - via Olgettina 58 - 20132 Milano.

99A6455

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge n. 210/1998 ed in applicazione del regolamento relativo alle «modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché per i trasferimenti e la mobilità interna» dell'Università Vita-Salute S. Raffaele e, viste le delibere del comitato amministrativo del 23 giugno 1999 e del comitato ordinatore del 22 febbraio 1999 e 19 maggio 1999 si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Vita-Salute S. Raffaele sono vacanti tre posti di professore di ruolo di seconda fascia per i settori scientifico-disciplinari sotto specificati, alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

F08D «Chirurgia toracica», posti n. 1.

L'impegno scientifico è il seguente: il candidato deve aver sviluppato ed essere in grado di svolgere attività di ricerca sperimentale e clinica in maniera autonoma nel settore scientifico-disciplinare F08D ed in particolare nel trattamento chirurgico dell'insufficienza respiratoria.

L'impegno didattico è il seguente: il candidato deve possedere matura esperienza didattica ed avere sviluppato nel settore scientifico-disciplinare F08D metodologie didattiche innovative con il supporto di moderne tecnologie.

Il numero massimo di pubblicazioni da presentare entro lo stesso termine previsto per la presentazione delle domande è pari a dieci.

E11B «Microbiologia generale», posti n. 1.

L'impegno scientifico è il seguente: il candidato dovrà avere esperienza specifica sui meccanismi di espressione genica.

L'impegno didattico è il seguente: il candidato dovrà avere maturato esperienza didattica nel campo della genetica dei microorganismi.

Il numero massimo di pubblicazioni da presentare entro lo stesso termine previsto per la presentazione delle domande è pari a dieci.

F08A «Chirurgia generale», posti n. 1.

L'impegno scientifico è il seguente: il candidato dovrà aver maturato esperienza in chirurgia oncologica digestiva, risposta immunometabolica allo stress chirurgico, infezioni post-operatorie, stato nutrizionale e nutrizione artificiale in chirurgia.

L'impegno didattico è il seguente: il candidato dovrà avere maturato esperienza didattica nel campo della semeiotica chirurgica.

Il numero massimo di pubblicazioni da presentare entro lo stesso termine previsto per la presentazione delle domande è pari a dieci.

Possono partecipare all'espletamento della procedura di valutazione comparativa mediante trasferimento i professori associati inquadrati nei settori scientifico-disciplinari oggetto del presente avviso, appartenenti ad Università statali o ad Università ed Istituti liberi riconosciuti dallo Stato. I candidati dovranno aver prestato servizio presso la sede universitaria di provenienza per almeno tre anni accademici. La domanda può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa al posto anzidetto, redatte in carta libera nonché ogni ulteriore atto o documento utile ai fini della valutazione comparativa, dovranno essere indirizzate al Presidente del comitato ordinatore della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Vita-Salute S. Raffaele e trasmesse all'Ufficio affari generali - via Olgettina, 58 - 20132 Milano (direttamente, a mezzo fax o a mezzo posta) entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di vacanza nella *Gazzetta Ufficiale* (fax n. 02/26433803).

Alle domande nelle quali dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza dell'Università di provenienza, dovranno essere allegati:

1) *curriculum* della propria attività scientifica e professionale;

2) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

3) le pubblicazioni (entro il numero massimo sopra indicato) ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa.

Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo della pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia il candidato autore deve dichiarare l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, decreto legislativo luogotenenziale del 31 agosto 1945 n. 660.

Ai fini della valutazione comparativa dei candidati, il comitato ordinatore della Facoltà deve prendere in considerazione tutti i titoli degli aspiranti al trasferimento.

Il comitato ordinatore della Facoltà valuta la personalità scientifica del candidato con riferimento al *curriculum* scientifico complessivo, ai titoli espressamente dichiarati, alle pubblicazioni e ai lavori presentati.

Per valutare le pubblicazioni scientifiche si tengono in considerazione i seguenti criteri:

a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

b) congruenza della complessiva attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il concorso;

c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;

d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

e) continuità temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare.

Per i fini di cui sopra è possibile fare ricorso a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

Costituiscono, in ogni caso, titoli, se dichiarati, da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:

a) l'attività didattica svolta in corsi ufficiali delle Università;

b) i servizi prestati nelle Università e negli enti di ricerca italiani e stranieri;

c) altre attività accademiche istituzionali;

d) l'attività in campo clinico, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza;

e) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;

f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

La nomina alla copertura del posto per trasferimento è disposta con decreto del rettore previa delibera del comitato amministrativo su proposta del comitato ordinatore. Il trasferimento è disposto a decorrere dal primo novembre dell'Anno accademico di competenza.

Superato il termine il trasferimento avrà effetto dal 1° novembre dell'anno successivo.

Il decreto rettorale di nomina è notificato a tutti i candidati entro venti giorni dall'emanazione.

Entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di trasferimento, il vincitore dovrà dimostrare il possesso dei titoli dichiarati

all'atto della domanda anche attraverso dichiarazioni di cui all'art. 2 della legge n. 15/1968 e art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 e/o art. 4 della legge n. 15/1968 e art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'ufficio affari generali e trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa ai fini del trasferimento.

Per quanto non previsto dal presente bando si applica quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento recante: «Modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché i trasferimenti e la mobilità interna» dell'Università Vita-Salute S. Raffaele che può essere consultato presso l'ufficio affari generali - Via Olgettina, 58 - 20132 Milano.

99A6456

Vacanze di posti di ricercatore da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge n. 210/1998 ed in applicazione del regolamento relativo alle «Modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché per i trasferimenti e la mobilità interna» dell'Università Vita-Salute S. Raffaele e, viste le delibere del comitato amministrativo del 23 giugno 1999 e del comitato ordinatore del 22 febbraio 1999 e 19 maggio 1999 si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Vita-Salute S. Raffaele sono vacanti cinque posti di ricercatore per i settori scientifico-disciplinari sotto specificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

F08D «Chirurgia toracica», posti n. 2.

L'impegno scientifico è il seguente: si richiede una produzione scientifica che riguardi i vari aspetti del settore scientifico-disciplinare F08D, in particolare la diagnostica strumentale e la patologia funzionale dell'esofago. Sono richieste conoscenze ed esperienze nel settore della nutrizione artificiale nelle patologie esofagee.

Il numero massimo di pubblicazioni da presentare entro lo stesso termine previsto per la presentazione delle domande è pari a sette.

F07D «Gastroenterologia», posti n. 1.

L'impegno scientifico è il seguente: i candidati devono avere competenza nel campo della fisiopatologia digestiva e della endoscopia diagnostica ed operativa bilio-pancreatica.

Il numero massimo di pubblicazioni da presentare entro lo stesso termine previsto per la presentazione delle domande è pari a sette.

F10X «Urologia», posti n. 1.

L'impegno scientifico è il seguente: il candidato deve avere competenze sulla chirurgia urologica miniinvasiva, chirurgia laparoscopica urologica, con particolare riguardo alla chirurgia della ghiandola surrenalica e l'endourologia con interesse particolare per gli stents uretrali e prostatici.

Il numero massimo di pubblicazioni da presentare entro lo stesso termine previsto per la presentazione delle domande è pari a sette.

F07A «Medicina interna», posti n. 1.

L'impegno scientifico è il seguente: il candidato deve avere sviluppato esperienze nel campo dell'immunologia.

Il numero massimo di pubblicazioni da presentare entro lo stesso termine previsto per la presentazione delle domande è pari a sette.

Possono partecipare all'espletamento della procedura di valutazione comparativa mediante trasferimento i ricercatori inquadrati nei settori scientifico-disciplinari oggetto del presente avviso, appartenenti ad università statali o ad università ed istituti liberi riconosciuti dallo Stato. I candidati dovranno aver prestato servizio presso la sede universitaria di provenienza per almeno tre anni accademici. La domanda può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa al posto anzidetto, redatte in carta libera nonché ogni ulteriore atto o documento utile ai fini della valutazione comparativa, dovranno essere indirizzate al presidente del comitato ordinatore della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Vita-Salute S. Raffaele e trasmesse all'ufficio affari generali - Via Olgettina, 58 - 20132 Milano (direttamente, a mezzo fax o a mezzo posta) entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di vacanza nella *Gazzetta Ufficiale* (fax n. 02/26433803).

Alle domande nelle quali dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza dell'università di provenienza, dovranno essere allegati:

1) *curriculum* della propria attività scientifica e professionale;

2) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

3) le pubblicazioni (entro il numero massimo sopra indicato) ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa.

Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo della pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia il candidato autore deve dichiarare l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, decreto legislativo luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 660.

Ai fini della valutazione comparativa dei candidati, il Comitato ordinatore della facoltà deve prendere in considerazione tutti i titoli degli aspiranti al trasferimento.

Il comitato ordinatore della facoltà valuta la personalità scientifica del candidato con riferimento al *curriculum* scientifico complessivo, ai titoli espressamente dichiarati, alle pubblicazioni e ai lavori presentati.

Per valutare le pubblicazioni scientifiche si tengono in considerazione i seguenti criteri:

a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

b) congruenza della complessiva attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il concorso;

c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;

d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

e) continuità temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare.

Per i fini di cui sopra è possibile fare ricorso a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

Costituiscono, in ogni caso, titoli, se dichiarati, da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:

a) l'attività didattica svolta in corsi ufficiali delle università;

b) i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri;

c) altre attività accademiche istituzionali;

d) l'attività in campo clinico, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza;

e) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;

f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

Sono comunque valutati tra i titoli dichiarati, oltre a quelli sopra elencati anche i seguenti:

a) i titoli di dottore di ricerca;

b) la fruizione di assegni di ricerca;

c) la partecipazione a programmi di ricerca;

d) la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca.

La nomina alla copertura del posto per trasferimento è disposta con decreto del rettore previa delibera del comitato amministrativo su proposta del comitato ordinatore. Il trasferimento è disposto a decorrere dal 1° novembre dell'anno accademico di competenza.

Superato il termine il trasferimento avrà effetto dal 1° novembre dell'anno successivo.

Il decreto rettorale di nomina è notificato a tutti i candidati entro venti giorni dall'emanazione.

Entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di trasferimento, il vincitore dovrà dimostrare il possesso dei titoli dichiarati all'atto della domanda anche attraverso dichiarazioni di cui all'art. 2 legge n. 15/1968 e art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 e/o art. 4 della legge n. 15/1968 e art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'ufficio affari generali e trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa ai fini del trasferimento.

Per quanto non previsto dal presente bando si applica quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento recante: «Modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché i trasferimenti e la mobilità interna» dell'Università Vita-Salute S. Raffaele che può essere consultato presso l'ufficio affari generali - Via Olgettina, 58 - 20132 Milano.

99A6458

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI «GUIDO CARLI» DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento LUISS Guido Carli concernente il trasferimento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori e la mobilità degli stessi all'interno dell'università, emanato con decreto rettorale n. 13 del 14 aprile 1999, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli di Roma, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

un posto di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare: L18C - Linguistica inglese.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di scienze politiche, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande suddette dovranno essere corredate da: *curriculum* scientifico professionale, elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, pubblicazioni e lavori utili ai fini della valutazione comparativa.

Si informa che, ai sensi dell'art. 6 del regolamento concernente il trasferimento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori e la mobilità degli stessi all'interno dell'Università LUISS Guido Carli, la valutazione comparativa dei candidati che hanno presentato domanda sarà espletata secondo i seguenti criteri generali, che si determinano in via preventiva ed astratta:

a) il consiglio di facoltà valuterà la personalità scientifica del candidato con riferimento al suo *curriculum* scientifico, ai titoli esplicitamente dichiarati e alle pubblicazioni (monografie, saggi ed altri lavori) presentati;

b) la produzione scientifica sarà valutata in ragione sia dell'originalità dei risultati raggiunti sia con riferimento al rigore metodologico espresso, sia avendo riguardo all'inerenza della stessa produzione al settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il concorso. Infine, costituisce ulteriore elemento di valutazione la continuità temporale della produzione scientifica del candidato. Nei lavori in collaborazione tra più autori si dovrà valutare esclusivamente l'apporto individuale del candidato se chiaramente distinto e riconoscibile;

c) altri criteri di valutazione sono costituiti da:

l'attività didattica svolta in corsi ufficiali nelle università, con particolare rilievo per quella svolta nell'Università LUISS Guido Carli;

l'attività di organizzazione e di coordinamento di gruppi di ricerca svolta dal candidato;

il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, dirette a realizzare gli obiettivi strategici propri del progetto di formazione dell'Università.

99A6500

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.